

Proposte su sequestri di dispositivi e durata

In Parlamento

Per acquisire gli smartphone si dispone la richiesta al Gip preventiva o di convalida

In Parlamento sono state presentate altre due proposte di legge (il primo firmatario di entrambe è il senatore Pierantonio Zanettin, Fi) che hanno l'obiettivo di bilanciare le esigenze investigative con la libertà e la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni.

Quella in fase più avanzata, già approvata dal Senato a inizio anno e ora assegnata alla commissione Giustizia della Camera (atto 1822), riguarda il sequestro degli smartphone e dei device elettronici, nei quali, come ha ricordato il ministro Nordio, «non ci sono solo le conversazioni, c'è una vita intera». Il testo introduce il nuovo

articolo 254-ter del Codice di procedura penale, che delinea un'articolata procedura che distingue il sequestro dei «dispositivi e sistemi informatici o telematici o memorie digitali» da quello delle «informazioni, dei programmi e dei dati» e delle «comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute».

Per acquisire coattivamente i beni informatici il Pm dovrà fare richiesta al Gip, che deciderà con decreto motivato in ordine alla necessità del sequestro «per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione». Nei casi di urgenza il Pm e la polizia giudiziaria potranno procedere direttamente al sequestro e il Gip lo dovrà convalidare entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. La fase della duplicazione dei dati sarà garantita dal contraddittorio tecnico con le altre parti processuali, con la sola esclusione dei procedimenti per i reati più gravi.

Dopo l'analisi del duplicato il Pm potrà disporre con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi «strettamente pertinenti al reato» nel rispetto dei criteri di «necessità e proporzione». Nel caso di comunicazioni, conversazioni o corrispondenza, il Pm dovrà chiedere al Gip un decreto motivato in presenza dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni e dei relativi presupposti, cioè gravi indizi di reato e indispensabilità per le indagini. Nei procedimenti di criminalità organizzata, opereranno le più stringenti regole del decreto legge 152/1991. Non potranno essere in ogni caso acquisite le comunicazioni con il difensore e si applicheranno i limiti all'utilizzazione in altri procedimenti previsti

per le intercettazioni. Tutti i provvedimenti di sequestro – dei beni informatici e dei contenuti – si potranno impugnare al Tribunale del riesame.

È invece contenuta in una proposta di legge già approvata dalla commissione Giustizia del Senato (atto 932) la modifica che incide sulla durata delle intercettazioni per i procedimenti diversi da quelli di criminalità organizzata. In origine il testo interveniva anche per rafforzare la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito. Ma, ora che la misura è confluita nella legge 114 (si veda l'articolo in alto), qui restano solo le disposizioni sui tempi delle intercettazioni. Si prevede che non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'«assoluta indispensabilità» delle operazioni per una durata più lunga sia giustificata dall'emergere di «elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione».

—Gu.Cam.



Viene individuato il tetto di 45 giorni per gli ascolti, salvo che emergano punti specifici e concreti